

Prot. n. MIUR AOO DRLO R.U. 7262 del 13-6-2013

Ai dirigenti scolastici
della Lombardia

Ai dirigenti responsabili
degli uffici dell'USR Lombardia

Oggetto: **Calendario scolastico**

In riferimento alla tematica di cui in oggetto, di evidente interesse generale, appaiono opportune, in considerazione dell'esperienza sin qui maturata, alcune precisazioni.

Le istituzioni scolastiche autonome della Lombardia hanno, incontestabilmente, competenza circa la programmazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di calendario scolastico, orario di funzionamento dei vari ordini di scuola e modalità di erogazione dei servizi "connessi" (trasporti, mensa).

Anche per quanto concerne le scuole dell'infanzia si evidenzia che, ai sensi dei commi 2 e 5 dell'art. 28 del vigente CCNL comparto scuola, *"nel rispetto della libertà di insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi ed ai ritmi di apprendimento degli alunni"*.

Il collegio docenti, dunque, è chiamato ad assumere decisioni concernenti la didattica, mentre la programmazione educativa annuale potrà determinare e sviluppare un'offerta *"... da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore, a seconda di progetti educativi delle singole istituzioni scolastiche dell'infanzia, tenuto conto delle richieste delle famiglie"*, come espressamente prevede il D.Lgs. n. 59/2004.

La concreta organizzazione del servizio scolastico, dunque, costituisce oggetto di delibere del Consiglio di Istituto e dovrà essere comunicata alle famiglie interessate, ma previamente condivisa con gli Enti territoriali erogatori dei servizi connessi alle attività didattiche.

Il calendario *adattato* da ciascuna istituzione scolastica dunque, che dovrà tener conto delle esigenze espresse delle famiglie/utenti e dal territorio, deve costituire la "risposta" pedagogico didattica della scuola.

La concreta proposta delle attività da svolgersi nell'arco temporale 5 settembre – 30 giugno, nel rispetto del "monte ore" annuo (875-1700 ore), potrà dunque prevedere soluzioni diverse.

Appare dunque possibile che, nelle settimane di avvio e di termine dell'anno scolastico, alla scuola dell'infanzia si preveda un orario di funzionamento ridotto e/o riservato:

- ad accoglienza/inserimento per i bambini di 3 anni, anche accompagnati da un familiare;
- ad attività destinate ai bambini di 4/5 anni per la preparazione giochi e/o accoglienza di nuovi compagni;
- ad attività ludico/ricreative, di riordino di materiale etc nelle ultime settimane di scuola.

In considerazione del fatto che il calendario scolastico è stato adattato da Regione Lombardia con delibere di carattere tendenzialmente permanente, si ritiene di precisare conclusivamente:

- che non è possibile intervenire sui giorni di sospensione stabiliti a livello regionale;
- nelle realtà territoriali più complesse la possibilità di sospensione delle lezioni nel limite massimo di 3 giorni l'anno deve derivare da decisioni condivise in particolare dalle istituzioni scolastiche dello stesso ambito "zonale".

Tali decisioni dovranno essere tempestivamente comunicate agli EE.TT. competenti ad assicurare i servizi indispensabili (trasporti, mensa etc.) per la miglior realizzazione dell'attività scolastica ed a tutte le famiglie interessate.

Il direttore generale
Ufficio Scolastico Regionale Lombardia

Francesco de Sanctis

L'Assessore regionale
all'istruzione, formazione e lavoro

Valentina Aprea

